

# Comune di Jelsi

Provincia di Campobasso

Piazza Umberto I, 42 – C.A.P. 86015 – Tel. (0874) 710134 – Fax (0874) 710539 – P. I.V.A. 00172780702 – C.C.P. 12975868

e-mail: [info@comune.jelsi.cb.it](mailto:info@comune.jelsi.cb.it)

[sindaco@comune.jelsi.cb.it](mailto:sindaco@comune.jelsi.cb.it)

Prot. n. 3982

## ORDINANZA SINDACALE N. 38/2022

**OGGETTO: “DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI A TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA E DEL DECORO URBANO IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”.**

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

il D. Lgs. 03/04/2006 nr. 152 *ss.mm.ii.* — recante “Norme in materia ambientale” - nell’ambito delle competenze in capo ai Comuni, previste dall’art. 198, relative alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede che essa avvenga ”... *conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga...*” (art. 178); l’art. 192 del medesimo D.Lgs. 152/06 prescrive che “*l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2. è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee*”.

#### **Rilevato che:**

l’obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata, posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente e alla sostenibilità ambientale del territorio - attraverso una necessaria e rilevante riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, in modo da favorire quanto più possibile, così come previsto dalle norme, il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti urbani e assimilati - si attua unicamente attraverso una raccolta differenziata in forme stringenti di tutte le frazioni di rifiuti recuperabili;

#### **Considerato che:**

permane la necessità di mantenere il controllo sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, rilevabile lungo le strade periferiche dell’abitato e negli spazi urbani residuali, che induce forme di degrado, incompatibili con il mantenimento dei necessari standard igienico-sanitari;

la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale deve essere accuratamente disciplinata al fine di garantire la protezione dell’ambiente e dell’uomo, risulta indispensabile

garantire una regolamentazione alle modalità di conferimento ed un regime sanzionatorio per i trasgressori, ancorché provvisoria;

**VISTO:**

- l'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n°152/2006 - "Norme in materia ambientale";
  - il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'art. 7/bis che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze, nonché l'art. 50 comma 5, così come modificato dal Decreto-Legge 20 febbraio 2017, nr. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, nr. 48 - recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- la legge 689/1981 "Modifiche al sistema penale" ed in particolare gli articoli 13 e 16 in tema di sanzioni amministrative pecuniarie;

**VIETA**

di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti;

**DISPONE**

Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sia punita con una sanzione amministrativa (fatte salve le sanzioni previste e punite dal D. Lgs. n. 152/2006 - a norma del disposto di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 - compresa tra le somme pari a € 25,00 ed € 500,00, anche tramite eventuale accertamento eseguito con il supporto di impianti di videosorveglianza.

Alle predette sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/81.

E' fatta salva l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio Online del Comune di Jelsi.


Si trasmette alle Forze dell'Ordine, per l'esecuzione della presente ordinanza:

- Prefettura di Campobasso
- Carabinieri Forestali – Stazione di Riccia;
- Comando dei Carabinieri – Stazione di Jelsi;

**INFORMA**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Regione Molise entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa mediante affissione all'Albo pretorio comunale, oppure in Via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Jelsi, li 19.09.2022



IL SINDACO  
Dr. Egidio Mauri